

Prot. n. 124/11

Roma, 17 febbraio 2011

A tutti i Dirigenti Sindacali CONFISAL-UNSA Beni Culturali

A tutte le R.S.U. CONFISAL-UNSA Beni Culturali

A tutti i lavoratori del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

LORO SEDI

**COMUNICATO N. 05/11**

**PROCEDURE D RIQUALIFICAZIONE  
DA B A C1 PUBBLICATA LA  
SENTENZA TAR LAZIO  
PERMANE ANCORA UNA SITUAZIONE DI  
STALLO ED INCERTEZZE**

La situazione che si sta delineando, non è certamente fra le più favorevoli, in quanto se pur vi è qualche elemento di chiarezza per quanto riguarda l'anzianità unica, purtroppo ancora permangono notevoli difficoltà a livello procedurale.

Infatti, con la sentenza del TAR Lazio sul ricorso "Corrias", trova accoglimento la legittimità circa il criterio di anzianità unica ed indifferenziata a 9 anni all'interno dell'Area B per il passaggio all'Area C1.

Inoltre, si accentua la posizione di quei lavoratori, che pur avendo presentato l'istanza di partecipazione alla selezione, in base a questa sentenza, non potranno essere ammessi, in quanto gli stessi non hanno presentato ricorso e quindi non hanno ottenuto una favorevole pronuncia giurisdizionale.

Pertanto, l'Amministrazione al momento non ha ancora ricevuto la notifica della sentenza, ma né è in possesso ufficialmente e quindi, attende che ciò avvenga e in seguito potrà assumere una decisione a riguardo, ciò non fa escludere ulteriori ricorsi al Consiglio di Stato.

Ad ogni buon conto si riporta qui di seguito la sentenza in discorso.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO NAZIONALE  
(Dott. Giuseppe Urbino)



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Quater)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 9861 del 2009, proposto da:  
Rodolfo Corrias, Adelia Carraro, Anna Pepe, Giuliana Cocca, Maria Letizia Rocci,  
Antonella De Gasperis, Paola Carnazza, Emanuela Cinotti, Milena Maria  
Matranga, Ilenia Torres, Anna Maria Durante, Daniela Spadoni, Leopoldo  
Spedaliere, Maria Grazia Acanfora, Marina Clementini, Laura Leoni, Daniela  
Matticoli, Maria Vayola, Giovanni Marinucci, Francesco Bondini, Albino Stocchi,  
Francesca Romana Mizzoni, Angelina Aniballi, Anselmo Malizia, Fiorenzo Vanzo,  
Elisabetta Ruta, Michela Ulivi, Patrizia Cocchieri, Patrizia Micheletti, Fabrizio  
Paglino, Rosa Maria Sprovieri, Cristina Robotti, Ida Anna Rapinesi, Gabriele  
Barone, Orfelio Tortolini, Anna Giglio, Rossana Colaizzi, Tonino Aceti, Franca  
Lorena Bellomarini, Carlo Cursi, Fulvio Fugalli, Giuseppe Silvestro, Enio Tosi,  
Giuseppina Imperiale, Giovanna Balzarani, Carla Baggiosi, Giovanni Giovannelli,  
Paola Muzzi, Rosa Tossici, Marco Riccardi, Sandra Massimiani, Fausto Benedetti,  
Donato Lunetti, Gabriella Rava, Giovanni Bellucci, Bruno Quaresima, Clara  
Mancinelli, Adriana Maria Concetta Velardi, Calogero Incardona, Francesca

Masanotti, Fabio Baliani, Anna Maria Marinelli, Enzo Centroni, Stefano Sestili, Antonella Catalano, Giovanna Terranova, Felicita Iacopucci, Giuseppe Papi, Aldo Marano, Sabato Silvestro, Carlo Festa, Agata Scardaci, Luigi Artuso, Paola Germoni, Barbara Tomassi, Mario Cristo, Flora Panariti, Anna Buccellato, Elisabetta Segala, Ida Sciortino, Sergio Mineo, Renata Gottschalk, Egidio Orlandi, Paola Regoli, Giacomina Passalacqua, Domenico Quaranta, Joselyne Christiane Feron, Amelia D'Amicis, Laura Trombetta, Marcello Nitti, Michele Prudeniano, Rosa Zampa, Giovanni Nardin, Maria Rosaria Depalo, Salvatore Caramiello, Aldo Berardinelli, Mario Salomone, Sabatini Letta, Marina Pietrangeli, Mariangela Accurso, Virna Scarnecchia, Maria Teresa Pellicioni, Lucrezia Salandra, Raffaele Marcaccio, Maria Zarro, Valter Giulio Grimaldi, Eliana Chiono, Annamaria Scoria, Antonella Battisti, Miranda Carrieri, Giuseppe Paoella, Giulia Sagliocco, Stefanino Sportelli, Silvia Castelli, Antonio Tosini, Maria Luisa Riccardi, rappresentati e difesi dall'avv. Alfredo Ferretti, con domicilio eletto presso Alfredo Ferretti in Ciampino, v.le Roma, 11;

***contro***

Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti di***

Roberto Possenti;

***per l'annullamento***

della circolare del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n. 207, prot. n. 25581 del 21 luglio 2009 con la quale sono stati trasmessi i bandi integrativi con ripartura dei termini per il passaggio del personale dall'area B alla posizione economica C1; di tutti i bandi integrativi con riapertura dei termini relativi alle selezioni per lo stesso passaggio con circolari n. 183/2007 e n. 248/2007;

della circolare n. 47 emanata il 1° ottobre 2009, prot. 5536 e l'allegato accordo del 30.9.2009;

della circolare n. 31 del 17.9.2009, prot. 3708 e la circolare presupposta n. 20/2009;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2011 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

### **FATTO**

I ricorrenti sono dipendenti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali inquadrati nella posizione economica B3 super dell'area B. Tutti hanno presentato domanda di partecipazione, limitatamente ad uno solo dei diversi profili professionali indicati nei bandi, ed ammessi alla procedura di selezione per il passaggio dall'Area B alla posizione economica C1, nei vari profili di cui ai bandi espletati in esecuzione dell'art. 15 del CCNL 1998/2001 del Comparto Ministeri e resi pubblici con le circolari n. 183 del 24 luglio 2007, prot. n. 24649 e n. 248 del 16 ottobre 2007, prot. n. 32195 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Per la partecipazione alla procedura di selezione venivano fissati una serie di requisiti.

A seguito di alcune ordinanze e sentenze emesse dai TAR aditi su ricorso di taluni candidati esclusi dalla procedura di selezione poiché, privi del diploma di laurea richiesto dai bandi, non possedevano il requisito dell'anzianità di servizio minima in una delle diverse posizioni economiche dell'area B, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con la circolare impugnata, ha emanato bandi integrativi

riaprendo i termini di presentazione delle domande di ammissione ai percorsi formativi per il passaggio dall'Area B alla posizione economica C1 e stabilito un diverso criterio di anzianità "unico ed indifferenziato" di anni nove per le diverse posizioni economiche dell'Area B, fermo restando il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Nella circolare, viene altresì specificato che "sono fatte salve sia le domande di tutti coloro che sono stati ammessi ai corsi di riqualificazione, sia le domande di tutti coloro che sono stati esclusi per mancanza del requisito dell'anzianità a prescindere che abbiano fatto ricorso o meno.

Con circolare n. 20 del 15 settembre 2009, prot. 3277, corretta con successiva circolare n. 31/2007, il Ministero convenuto chiariva che il requisito dell'anzianità minima di nove anni nell'area B richiesto per la partecipazione alla procedura di selezione, può essere raggiunto sommando al periodo maturato nella posizione economica rivestita il periodo maturato nelle posizioni economiche pregresse dell'area B, modificando in modo sostanziale l'originario requisito voluto dai bandi pubblicati con la circolare n. 183 del 24 luglio 2007 che fissava la permanenza minima di 9, 7 e 5 nella posizione economica rispettivamente di B1, B2 e B3.

Con circolare n. 47 del 1 ottobre 2009, prot. n. 5536, infine, il Ministero convenuto diffondeva l'accordo stipulato con le Organizzazioni Sindacali in data 30 settembre 2009, secondo il quale "Ai fini della individuazione dei requisiti di anzianità per le procedure di riqualificazione già avolute per i passaggi all'interno delle Aree, nel calcolo della anzianità di servizio viene considerato anche il periodo prestato anteriormente alla data di assunzione ai sensi della L. n. 263/1993".

Deducono i ricorrenti la illegittimità dei bandi integrativi per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

Con ordinanza n. 5951/09 il TAR ha respinto la domanda cautelare.

Con ordinanza n. 1872/2010 il Consiglio di Stato ha riformato la ordinanza del TAR ed ha accolto l'istanza cautelare.

All'udienza pubblica del 25 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione

## **DIRITTO**

Il ricorso è fondato.

Preliminarmente il Collegio rileva – condividendo quanto già più volte rilevato dalla giurisprudenza dello stesso T.A.R. Lazio e del Consiglio di Stato – che la ratio della prescrizione relativa al requisito di anni di servizio per la partecipazione alla selezione vada individuata nell'esperienza professionale acquisita (cfr. T.A.R. Lazio sez. II bis n. 9498/07; Cons. Stato sez. VI 4928/08).

Il Consiglio di Stato, con la richiamata decisione n. 4928/08 ha chiarito che:

“- il bando di concorso si limita a prevedere il requisito del numero di anni di anzianità prestati nelle differenti posizioni B3 (5 anni), B2 (7 anni) e B1 (9 anni), senza in alcun modo escludere che, in caso di passaggio alla superiore posizione, il dipendente possa essere penalizzato in modo da perdere il requisito già maturato nella posizione inferiore, idoneo a legittimare la partecipazione al concorso;

- ogni diversa interpretazione contrasta con il tenore letterale del bando e sarebbe comunque del tutto irragionevole, determinando una ingiustificata disparità tra chi, pur avendo maturato l'anzianità richiesta dal bando, è poi progredito nella propria posizione e chi, invece, ha maturato la stessa anzianità, ma non ha partecipato, o addirittura ha partecipato con esito negativo, alle precedenti procedure di progressione;

- alcun contrario elemento può essere tratto dal modello di domanda allegato al bando, che peraltro non contiene puntuali indicazioni sul predetto requisito e dal CCNL, che anche non contiene disposizioni esplicitamente contrastanti con il descritto contenuto del bando (non essendo, peraltro, il parere dell'ARAN stato

emesso ai sensi dell'art. 64 del d.lgs. n. 165/01 ed essendo, comunque, non vincolante al fine dell'interpretazione di un bando di concorso)”.

Pertanto va ribadita la legittimità dell'adozione di un criterio di anzianità unico ed indifferenziato di nove anni all'interno dell'Area B per il passaggio dall'Area B all'Area C1.

Peraltro sotto il profilo della generalizzata riapertura dei termini per la presentazione delle domande sussiste il lamentato profilo di violazione del disposto di cui all'art. 41, comma 6, D.L. n. 207/2008 che ha prorogato anche per gli anni successivi al 2008 il divieto di estensione del giudicato (ovvero delle decisioni esecutive) in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.

Non v'è dubbio, infatti, che la riapertura dei termini – seppure con riferimento a requisiti e titoli già maturati alla data del 31 ottobre 2007 – a soggetti estranei alle decisioni giurisdizionali appare idonea a produrre un effetto estensivo del giudicato in violazione delle disposizioni normative richiamate ed in grado di incidere sulla procedura relativa al passaggio del personale dall'area B alla posizione economica C1.

Conseguentemente e per i motivi esposti il ricorso è fondato nei sensi e nei limiti di cui sopra e, per l'effetto, devono essere annullati i bandi integrativi nella parte in cui estendono anche a soggetti che non abbiano presentato ricorso e che non abbiano ottenuto una pronuncia giurisdizionale favorevole la possibilità di presentare la domanda relativa alla selezione per il passaggio dall'Area B alla posizione economica C1.

Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate tra le parti.

#### **P.Q.M.**

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso nei sensi di cui alla motivazione e, per l'effetto, annulla i bandi integrativi

impugnati nella parte in cui estendono anche a soggetti estranei alle pronunce giurisdizionali favorevoli la possibilità di presentare la domanda relativa alla selezione per il passaggio dall'Area B alla posizione economica C1.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Floriana Rizzetto, Consigliere

Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/02/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)